

**COMUNE DI PERTOSA
(Provincia di Salerno)
C.F. 83002370654**

STATUTO COMUNALE

Delibera n. 25 Del 30/11/2020

TITOLO I

**NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE
CAPO I**

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

Il Comune

Il Comune di Pertosa é ente autonomo territoriale di governo e di amministrazione esponentiale della comunità stanziata sul suo territorio, di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati DALLA COSTITUZIONE ITALIANA dalle leggi generali dello Stato e del presente STATUTO.

Esso esercita la titolarità di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarietà verticale e/o orizzontale.

Tale principio è esteso ai cittadini, alle Associazioni appositamente costituite e alle Associazioni di volontariato.

ART. 2

Il territorio, La sede, lo stemma

Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali n. 1-2-3-4-5-6 del Comune di Pertosa e si estende per Kmq. 6,22 e confina con i Comuni di Auletta, Polla e Caggiano. La sede del Comune è il palazzo civico, ubicato in via S. Maria, 29

Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune, approvato con decreto del Presidente della Repubblica N°.....DEL..... rappresenta uno scudo turrato COLORATO CON BANDE OBLIQUE ROSSE E GIALLE E CON UNA STRISCIA BLU TRASVERSALE, IN BASSO AL CENTRO UNA RAFFIGURAZIONE STILIZZATA IN NERO DI UNA CAVITÀ, CHE RIPRODUCE LE GROTTI, COMPRESO TRA UNA FOGLIA DI OLIVO E UNA FOGLIA DI QUERCIA.

Nella cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze di particolare rilievo istituzionale e sociale l'utilizzo del Gonfalone è disposto dal Sindaco SULLA BASE DELLO SPECIFICO REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE;

La Giunta Comunale può autorizzare l'uso del gonfalone e dello stemma ad Enti e Associazioni per fini non istituzionali soltanto ove sussiste pubblico interesse.

IL COMUNE TUTELA LA SUA DENOMINAZIONE CHE PUÒ ESSERE MODIFICATA SOLO CON L'OSSERVANZA DELLE NORME COSTITUZIONALI CHE DISCIPLINANO LA MATERIA.

ART. 3

I principi di azione, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati della Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

Riconoscendo nella differenza di genere una risorsa per la realizzazione di una nuova qualità dello sviluppo, svolge azioni positive e promuove iniziative per il raggiungimento della piena cittadinanza delle donne e delle pari opportunità tra i due sessi; orienta le modalità organizzative ed i tempi dell'attività amministrativa al fine di favorire la piena ed autonoma realizzazione sociale e culturale delle donne.

Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

RICONOSCE I DIRITTI E LA FUNZIONE ESSENZIALE DELLE FORMAZIONI SOCIALI A PARTIRE DALLA FAMIGLIA COMUNQUE INTESA; RICONOSCE, ALTRESÌ, I DIRITTI E LA FUNZIONE ESSENZIALE DELLE ASSOCIAZIONI, GARANTENDONE L'AUTONOMIA, SOSTENENDONE L'ATTIVITÀ E PROMUOVENDONE LO SVILUPPO.

OPERA PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NELLA PROPRIA COMUNITÀ ED IN QUELLA NAZIONALE.

Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali e del volontariato nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

ART. 3 BIS

PACE, COOPERAZIONE E COMUNITÀ

IL COMUNE, IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI COSTITUZIONALI ED ALLE NORME INTERNAZIONALI CHE RICONOSCONO I DIRITTI INNATI DELL'UOMO, RIPUDIA OGNI FORMA DI VIOLENZA, DI RAZZISMO E DISCRIMINAZIONE; SANCISCE IL RIPUDIO DELLA GUERRA COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI, PROMUOVE LA COOPERAZIONE FRA I POPOLI E RICONOSCE NELLA PACE UN DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA E DEI POPOLI.

A TAL FINE IL COMUNE INCORAGGIA LA CONOSCENZA RECIPROCA DEI POPOLI E DELLE RISPETTIVE CULTURE E PROMUOVE UNA CULTURA DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI MEDIANTE INIZIATIVE CULTURALI E DI RICERCA, DI EDUCAZIONE E DI INFORMAZIONE E CON IL SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE PROMUOVONO LA SOLIDARIETÀ CON LE PERSONE E CON LE POPOLAZIONI PIÙ POVERE.

IL COMUNE INCORAGGIA E PROMUOVE IL SENTIMENTO DI COMUNITÀ, DI UNIONE SOLIDALE E DI COLLABORAZIONE TRA GLI INDIVIDUI E TRA LE ORGANIZZAZIONI CITTADINE, RICONOSCENDO

NELLA COLLETTIVITÀ UN MOTIVO DI SVILUPPO E DI CRESCITA COLLETTIVO E INDIVIDUALE.

ART. 3 TER
VOCAZIONE EUROPEA E APERTURA AL MONDO

IL COMUNE SI RICONOSCE NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA E PROMUOVE IL RAFFORZAMENTO DEI LEGAMI CON GLI ALTRI PAESI MEMBRI ED IL COMPIUTO UTILIZZO DELLE POTENZIALITÀ E DELLE OPPORTUNITÀ DERIVANTI DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE.

IL COMUNE FAVORISCE L'APERTURA DELLA COMUNITÀ LOCALE A PERSONE E GRUPPI DI ALTRE CULTURE ED ETNIE, SECONDO CRITERI DI ACCOGLIENZA NEL CONTESTO DELL'INDEROGABILE RISPETTO DELL'ORDINAMENTO STATUALE, REGIONALE E LOCALE.

CAPO II
FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 4

Le funzioni del Comune

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Il Comune assicura:

- a) l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica e amministrativa dell'Ente con l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti
- b) l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

PROMUOVE LA ASSOCIAZIONE DEI COMUNI, SIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, SIA PER SVILUPPARE FORME DI PROGRAMMAZIONE SU AREA VASTA

IL COMUNE DI PERTOSA CONSIDERA L'ISTITUTO DEL GEMELLAGGIO CON COMUNI DI ALTRE REGIONI D'ITALIA O DI ALTRI PAESI, UN MOMENTO ESSENZIALE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, DELLE SUE RICCHEZZE PAESAGGISTICHE E DELLA SUA CULTURA ENOGASTRONOMICA, E DEI SUOI USI, COSTUMI E DELLE TRADIZIONI LOCALI;

ART. 5

La programmazione

Il Comune assume la politica di programmazione, anche coordinata con la Regione, con la Provincia e gli altri enti territoriali, come metodo ordinatore della propria attività, attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.

Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

ART.6

Linee programmatiche di mandato.

Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico — amministrativo:

Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

Con cadenza annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tale linea da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno.

E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche le linee programmatiche sulla base delle nuove esigenze emerse.

Al termine del mandato il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio previo esame del grado di attuazione degli interventi previsti.

ENTRO LO STESSO TERMINE DI 90 GIORNI DALLA DATA DI INIZIO MANDATO IL SINDACO PRESENTA LA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO AI SENSI DELL'ART. 4BIS DEL D.LGS. 149/2011, E PROVVEDE ALLA SUA PUBBLICAZIONE SULLA PAGINA DELLA TRASPARENZA DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE;

ART. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

PRIVILEGIANDO IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO EQUILIBRATO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI, E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica, ed edilizia COL SUPPORTO DEI COMPETENTI UFFICI COMUNALI, e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

ART. 8

Tutela della Salute

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro.

Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

ART. 9

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

LA TUTELA DELL'AMBIENTE È UNA DELLE MAGGIORI PRIORITÀ DELL'ATTIVITÀ DEL COMUNE, CHE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

NEL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ DI INTERESSE GENERALE, IL COMUNE SI ISPIRA AL PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA E DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, AL FINE DI GARANTIRE CHE IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DELLE GENERAZIONI ATTUALI NON POSSA COMPROMETTERE LA QUALITÀ DELLA VITA ED I BISOGNI DELLE GENERAZIONI FUTURE.

TUTELA LA QUALITÀ DELLA VITA E LA SALUTE PUBBLICA CON ATTIVITÀ RIVOLTE A PREVENIRE, REPRIMERE ED ELIMINARE OGNI FORMA DI INQUINAMENTO; PROMUOVE IL RISPARMIO DELLE RISORSE NATURALI ED AMBIENTALI.

TUTELA IL PATRIMONIO NATURALE PAESAGGISTICO, STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ.

IL COMUNE, PONE ATTENZIONE PARTICOLARE PER LA DIFESA E LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL PATRIMONIO DEL COMPLESSO SPELEOLOGICO DELLE GROTTI DELL'ANGELO E DELLE AREE LIMITROFE.

ART. 10

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Il comune VALORIZZA il patrimonio culturale DEL PROPRIO TERRITORIO IN TUTTE LE SUE FORME E NE PROMUOVE LO SVILUPPO, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

IL COMUNE PROMUOVE, ALTRESÌ, LA PIÙ AMPIA COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI CULTURALI NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE AUTONOMIE

il comune, si adopera con tutti i mezzi a disposizione per la promozione culturale dei beni di riconosciuta rilevanza storica — artistica - speleologica delle grotte.

incoraggia, promuove e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

ART.10 BIS

ISTRUZIONE

IL COMUNE OPERA AFFINCHÉ SIA RESO EFFETTIVO IL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE, ANCHE PERMANENTE, DEI CITTADINI E AFFINCHÉ SIANO PROMOSSE E GARANTITE A TUTTI, E A TUTTE LE ETÀ, EGUALI OPPORTUNITÀ DI ISTRUZIONE E DI CULTURA.

2. IL COMUNE, IN CONFORMITÀ DI QUANTO PREVISTO DAL DETTATO COSTITUZIONALE, OPERA AFFINCHÉ SIA RESO EFFETTIVO IN MANIERA PERMANENTE IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE DEI CITTADINI. IL COMUNE OPERA, ALTRESÌ, AFFINCHÉ SIANO PROMOSSE E GARANTITE AI CITTADINI/E DI TUTTE LE ETÀ EGUALI OPPORTUNITÀ DI ISTRUZIONE E DI CULTURA, RIMUOVENDO OGNI OSTACOLO CHE POSSA LIMITARE IL DIRITTO ALLO STUDIO.

ART. 11

Sviluppo economico

Il Comune coordina le attività commerciali al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e recettivi.

Riconoscendo le potenzialità che le Grotte costituiscono per l'economia locale, il Comune adotterà ogni iniziativa volta a favorire lo sviluppo economico nell'ambito del bene ambientale.

ART. 12

Le Grotte

Nella consapevolezza del preminente interesse speleologico, archeologico, culturale, sociale ed economico del Complesso speleologico delle Grotte PRESENTI SUL TERRITORIO DI PERTOSA e delle aree attigue, l'Ente attiva ogni forma consentita dalla legge volta alla difesa del bene.

A tal uopo l'Ente, oltre al dettato degli artt. 9, 10 e 11, del presente statuto, intraprende ogni altra azione ritenuta idonea alla tutela ed alla salvaguardia, allo sviluppo economico e turistico ed alla valorizzazione culturale che apporti beneficio al complesso speleologico ed

alla Comunità di Pertosa.

ART. 13

I servizi pubblici locali

Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) a mezzo di azienda speciale;
- d) a mezzo di istituzione;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- f) a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

TITOLO II ORGANI

ELETTIVI

CAPO I

ART.14 Organi

Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio COMUNALE , il Sindaco e la Giunta COMUNALE .

ART. 15

I Consiglieri Comunali

La posizione giuridica, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

I consiglieri comunali rappresentano il Comune, senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse su questioni di principio ed a carattere generale e per i voti dati nell'esercizio di queste funzioni.

I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione consiliare. Il sindaco, accertata l'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi della legge 7.8.1990,n.241 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nel termine stabilito dalla nota che non può essere inferiore a giorni 20, anche con la presentazione di documenti probatori. Scaduto tale termine il consiglio esamina ed infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere.

ART. 16

Diritti e doveri del consigliere

I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale e comunicare i redditi posseduti secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

Se lo richieda un quinto dei consiglieri il Sindaco (o il Presidente del Consiglio se eletto) è tenuto a riunire il Consiglio, nel termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 17

Gruppi consiliari

I Consiglieri COMUNALI possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18

Consiglio Comunale.

Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune ed esercita il controllo politico - amministrativo.

L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE PRESIEDUTO DA UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ELETTO DAI CONSIGLIERI COMUNALI CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI VOTI, IN MANCANZA DI TALE QUORUM ALLA PRIMA VOTAZIONE SI PROCEDE NELLA STESSA SEDUTA AD UNA NUOVA VOTAZIONE DOVE VERRA' ELETTO IL CANDIDATO CHE OTTERRA' LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI CALCOLATA SUI CONSIGLIERI ASSEGNATI;
CON LA STESSA PROCEDURA VIENE ELETTO IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

ART18/BIS
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PERTOSA PUO' DECIDERE, SU INIZIATIVA DEL SINDACO, DI ELEGGERE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE; IN MANCANZA DI TALE INIZIATIVA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COINCIDE CON LA FIGURA DEL SINDACO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED IL VICE PRESIDENTE DURANO IN CARICA QUANTO L'ORGANO CHE LI HA ELETTI;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

a) RAPPRESENTA L'INTERO CONSIGLIO COMUNALE, NE TUTELA LA DIGNITA' DEL RUOLO ED ASSICURA L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;

b) CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE E FORMA L'ORDINE DEL GIORNO, SENTITO IL SINDACO, VIGILANDO SUL RISPETTO DEI TERMINI DI PREAVVISO E SULLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI DA RECAPITARE AI CONSIGLIERI;

c) RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE SU RICHIESTA DEL SINDACO O DI ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA (IN QUESTO ULTIMO CASO LA CONVOCAZIONE DEVE INTERVENIRE ENTRO 20 GIORNI DALLA RICHIESTA)INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE;

d) DIRAMA L'ORDINE DEL GIORNO FORMULATO SU PROPOSTE COMPIUTAMENTE ISTRUITE, E DOTATE DEI PREVISTI PARERI, PRESENTATE DAL SINDACO, DALLA GIUNTA COMUNALE, DA QUALSIASI CONSIGLIERE O DALLE ASSOCIAZIONI, AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO E NE CURA IL DEPOSITO DEGLI ATTI;

e) PRESIEDE E DISCIPLINA LA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, CON FACOLTA' DI DARE E TOGLIERE LA PAROLA, NELLE SITUAZIONI DISCIPLINATE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;

f)DISPONE LA PRESENZA IN CONSIGLIO DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO, AL FINE DI RIFERIRE AI CONSIGLIERI COMUNALI, O DI ALTRE FIGURE A SECONDA DELLE NECESSITA' E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI CUI SOPRA;

f) PROCLAMA IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI CONSILIARI E LE DECISIONI ASSUNTE;

g) FIRMA INSIEME AL SEGRETARIO COMUNALE I VERBALI DELLE SEDUTE DELL'ORGANO CONSILIARE;

h) ESAMINA LE GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE DALLE SEDUTE AI FINI DELLA EVENTUALE CONTESTAZIONE DI DECADENZA, DI CUI AL PRESENTE STATUTO COMUNALE;

i) CURA I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DI ALTRI CONSIGLI COMUNALI;

l) IN CASO DI ASSENZA, IMPEDIMENTO O NECESSITA' DI ASTENERSI IL PRESIDENTE VIENE SOSTITUITO DAL VICE PRESIDENTE; ED IN CASO DI ASSENZA DI QUEST'ULTIMO, DAL CONSIGLIERE ANZIANO (OSSIA IL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO LA MAGGIORE CIFRA INDIVIDUALE IN

OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI, CON ESCLUSIONE DEL SINDACO E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO AI SENSI ART. 40 COMMA 2 DEL D.LGS. 267 DEL 18/8/2000);.

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE CESSANO DALLA CARICA PER DECADENZA, PER DIMISSIONI O PER REVOCA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI SPECIFICO ATTO DI SFIDUCIA VOTATO DAI DUE

TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, E PRESENTATO CON LE DOVUTE MOTIVAZIONI DA ALMENO 2/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI SENZA COMPUTARE A TAL FINE IL SINDACO. LA MOZIONE VA PRESENTATA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LA ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO NON PRIMA DI 10 GIORNI E NON DOPO 30 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE.

NEI CASI DI CUI SOPRA , IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE SONO SURROGATI NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALL'EVENTO.

ART. 19

Prima adunanza

La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è PRESIEDUTA DAL SINDACO E comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, la surrogazione degli inelleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

ART. 20

Sessioni e convocazione del Consiglio Comunale

L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.

IL consiglio comunale è convocato dal Sindaco che fissa la data e l'ordine del giorno.

NEL CASO IL CONSIGLIO ELEGGA UN SUO PRESIDENTE QUESTE INCOMBENZE SONO RISERVATE AL PRESIDENTE STESSO IN ACCORDO CON IL SINDACO;

Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte proposte di deliberazione riguardanti:

- approvazione delle linee programmatiche del mandato;
- bilancio di previsione;
- rendiconto della gestione;
- piani urbanistici;
- APPROVAZIONE O MODIFICHE DELLO STATUTO COMUNALE;

Il consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- per iniziativa del Sindaco;
- su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. IN QUESTO CASO LA CONVOCAZIONE DEVE INTERVENIRE ENTRO 20 GIORNI

Il Consiglio si riunisce, in via d'urgenza e per iniziativa del Sindaco, ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità.

IL Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

ART. 21

Consegna dell'avviso di convocazione

L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini O MEDIANTE PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATE);

a) almeno 5 giorni LIBERI prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti della prima seduta per la convalida degli eletti o di sessioni ordinarie:

b) almeno 3 giorni LIBERI prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di procedura civile (COMMA 1 E 3).

ART. 22

Sedute consiliari

Il Consiglio comunale, in prima convocazione, si riunisce validamente con la presenza di 6 consiglieri assegnati COMPRESO IL SINDACO, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

In seconda convocazione basta la presenza di 4 consiglieri assegnati al comune, COMPRESO IL SINDACO

Le adunanze, di norma, avvengono nella sede comunale. Per eventi particolari le adunanze, su disposizione del Sindaco E PREVIA DELIBERAZIONE MOTIVATA DELLA GIUNTA COMUNALE, possono essere svolte in sede diversa.

Il Consiglio non può, deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente.

Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti,

fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e nulle.

Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati. AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D.LGS. 267 DEL 18/8/2000;

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA;

Le votazioni hanno luogo, di norma, con voto palese.

Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ART. 23

Le competenze del Consiglio

Le competenze del Consiglio sono quelle ad esso demandate dall'ARTICOLO 42 DEL D.LGS. 267 DEL 18/8/2000. E SU TALI ARGOMENTI NON SI PUO' PRONUNCIARE ALTRO ORGANO IN VIA D'URGENZA COMUNALI, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA PORTARE IN RATIFICA AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 60 GIORNI, PENA LA DECADENZA (ART. 42 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000);

ART. 24

Commissioni consiliari

Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

Le Commissioni sono costituite con criterio proporzionale FRA MAGGIORANZA E MINORANZA;

Il regolamento determina i poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, e stabilisce il numero delle commissioni permanenti e la loro competenza per materia. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

Il regolamento disciplina le modalità d'istituzione delle commissioni temporanee e speciali, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

Le commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale e degli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio, e del patrimonio Comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto di ufficio.

Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, dirigenti e titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Nelle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di MINORANZA

Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta lo richiedano.

Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

ART. 25

Attribuzioni delle commissioni

Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del presidente della commissione;

b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione

dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna

per la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

ART. 26
Regolamento interno

Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento STESSO.

CAPO III
SINDACO E GIUNTA

ART. 27
Il Sindaco

IL SINDACO È L'ORGANO TITOLARE DELLA DIREZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA E DI GOVERNO DELL'ENTE, È UFFICIALE DI GOVERNO E RAPPRESENTA, A TUTTI GLI EFFETTI, IL COMUNE.

IL SINDACO, PERTANTO, IN VESTE DI CAPO DEL GOVERNO LOCALE, ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di

Auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 28
Competenze del Sindaco

A) Attribuzioni di amministrazione:

- 1) Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le *sue* funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile del Comune;
- 2) dirige e coordina tutta l'attività politica e amministrativa del Comune, della Giunta COMUNALE E dei singoli assessori;
- 3) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con soggetti pubblici e privati;
- 4) convoca i comizi per i referendum DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.LGS. 267 DEL 18/8/2000

SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NELLO SPECIFICO REGOLAMENTO COMUNALE;

- 5) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- 6) nomina e revoca il Segretario Comunale scelto dall'apposito albo, conferendogli se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta, le funzioni di direttore generale E COMUNQUE SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 108 DEL D.LGS. 267 DEL 18/8/2000;
- 7) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;

B) Attribuzione di vigilanza

1) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi tutte le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente riferendone, poi, al consiglio comunale;

2) compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

3) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

C) Attribuzioni di organizzazione

1) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione (IN COLLABORAZIONE CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SE ISTITUITO,) e lo presiede (SALVO CHE NON SIA STATO ELETTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO). Provvede alla convocazione quando è richiesta da un quinto dei consiglieri IN QUESTO CASO LA SEDUTA DEVE TENERSI ENTRO 20 GIORNI;

2) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal sindaco nei limiti previsti dalla legge;

3) propone argomenti da trattare in giunta ne dispone la convocazione e la presiede;

4) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare;

ART. 29

Assessore delegato

L'assessore delegato AL RUOLO DI VICE SINDACO riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento del Sindaco.

ART. 30

Composizione della Giunta Comunale

La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di UN NUMERO DI ASSESSORI NON SUPERIORE AL MASSIMO FISSATO DALLA NORMATIVA VIGENTE. Il Sindaco nomina gli assessori scegliendoli all'interno del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.47 DEL D.LGS. 267 DEL 18/8/2000.

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti e parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Il Sindaco dà comunicazione dei componenti della Giunta, tra cui l'assessore delegato AL RUOLO DI VICE SINDACO, nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.LGS. 267/2000 NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITA' FRA DONNE ED UOMINI NELLA GIUNTA COMUNALE E' GARANTITA LA PRESENZA DI ENTRAMBI I SESSI .

ART 31

Le competenze della Giunta

La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune e collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.

La Giunta nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) attua gli indirizzi generali di governo;

- b) propone al consiglio i regolamenti;
- c) approva i progetti, i programmi esecutivi e le relazioni previsionali e programmatiche;
- d) modifica le tariffe mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio;
- f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;
- g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per elezioni cui a rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- k) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra organi gestionali dell'Ente;
- l) approva i P.E.G. su proposta del segretario comunale;
- m) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare l'attività dell'apparato sentito il segretario comunale;
- o) riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
- p) Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

ART. 32

Adunanze e deliberazioni

La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.

ART. 33

Durata in carica — Dimissioni

1) I membri della Giunta durano in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

2) Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dall'assessore delegato AL RUOLO DI VICE SINDACO. IL VICE SINDACO sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 53 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

3) Nel caso di dimissioni di uno o più assessori, esse diventano efficaci dal momento in cui sono ricevute dal Sindaco che è l'organo al quale esse devono essere indirizzate ne prende atto, nomina il /o i sostituti entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione delle stesse e ne dà comunicazione (sia delle dimissioni che delle sostituzioni) al Consiglio nella prima

seduta utile.

ART. 34

Deleghe agli Assessori e Consiglieri

Il Sindaco puo' assegnare a ciascun componente della Giunta o ai singoli consiglieri uno o piu settori organici di materie. LE DELEGHE AI CONSIGLIERI HANNO FUNZIONE DI SUPPORTO ALLA ATTIVITA' DEL SINDACO O DEI SINGOLI ASSESSORI, NON POSSONO AVERE FUNZIONI GESTIONALI ;

ART.35

Divieto di incarichi, consulenze e forniture

Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi, assumere consulenze e provvedere a forniture presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni.

ART. 36

Revoca della Giunta Comunale

La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

Il Sindaco e gli assessori cessano dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti, arrotondati all'unità superiore, dei consiglieri assegnati, e viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di approvazione della mozione si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi della Legge vigenti.

ART. 37

Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore

La decadenza della carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica. SU INIZIATIVA DEL SINDACO;

In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 53 COMMA 1 DEL D.LGS. 267 DEL 18/8/2000;

ART. 38

Revoca degli assessor

Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. Nella stessa seduta provvede alla comunicazione della nomina del sostituto.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 39

L'organizzazione degli uffici e del personale

Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e funzionari.

Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

ART. 40

Organizzazione del lavoro.

L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti - obiettivo e per programmi;

b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

I dipendenti del Comune sono inquadrati in una dotazione organica deliberata dalla GIUNTA MUNICIPALE, SECONDO I CRITERI FISSATI DALLA NORMATIVA VIGENTE E NON PIU' CONSIDERATO COME QUALCOSA DI RIGIDO, BENSÌ' COME QUALCOSA DI FLESSIBILE DA ADEGUARE A SECONDA DELLE ESIGENZE DEL COMUNE STESSO .

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

Il Comune disciplina con appositi regolamenti:

a) la dotazione organica del personale;

b) la PROGRAMMAZIONE E LE procedure per l'assunzione del personale;

c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

d) l'attribuzione al segretario comunale e ai funzionari di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

e) le disposizioni in materia di disciplina del personale;

f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 110, DEL D.LGS. 267 DEL 18/8/2000;.

Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

E' istituita la Commissione di disciplina composta da Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente designato dalle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative presenti nell'ente e fra quelle riconosciute ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 23 Agosto 1988, n. 395.

Le norme del presente articolo s'applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

ART. 41

Segretario comunale

Il segretario comunale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed ha scelto nell'apposito albo GESTITO DALLA AUTONOMA AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI;

Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il segretario comunale, inoltre,

- può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente nonché, con autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne,

su richiesta formula pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico — giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri

partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive

insieme al Sindaco O A CHI PRESIEDE LA SEDUTA;

presta consulenza giuridica agli organi del comune e agli uffici; dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici; dà esecuzione alle deliberazioni comunali;

roghe i contratti del comune nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza del notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, provvede alla registrazione degli atti, ai sensi di legge e tiene lo speciale repertorio.

redige l'attestazione di esecutività delle deliberazioni, ed ha la responsabilità delle pubblicazioni e degli adempimenti di legge spettanti all'ufficio comunale.

presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

Il segretario comunale ed i funzionari esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.

Il Sindaco può attribuire al segretario responsabilità di funzioni o di obiettivi per quei settori carenti di organici o di funzionari. I risultati sono sottoposti alla verifica del Sindaco.

Al Segretario Comunale viene riconosciuto un ruolo fondamentale sul terreno della trasparenza e della prevenzione della corruzione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e della predisposizione dei relativi provvedimenti di programmazione;

Art.42

I Funzionari

I funzionari hanno le competenze e le responsabilità attribuite dagli artt. 107 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267 DEL 18/8/2000;

Spetta ai funzionari:

a) stipulare i contratti, per i quali è stato redatto verbale di aggiudicazione in seguito a gare di asta pubblica o di licitazione privata, presiedute dallo stesso funzionario;

b) esprimere il parere sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 E 147 DEL D.LGS 267/2000;

c) adottare gli atti a rilevanza esterna, non espressamente riservati dalla legge agli organi istituzionali del Comune.

ART. 43

Conferimento incarichi di funzioni

Il Comune, per il conferimento di incarichi a funzionari, può procedere all'assunzione di personale esterno, in misura dei posti previsti in organico, per la direzione degli uffici.

L'assunzione può anche avvenire, mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico, o eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

I funzionari esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS 267 DEL 18/8/2000;

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

I servizi pubblici locali

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene

svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali, a mezzo di convenzione, unione di Comuni o consorzi.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata DAL CONSIGLIO COMUNALE previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità montana, l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti

ART. 45

Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 50 COMMA 8 E 9 DEL D.LGS. 267/2000 e QUANTO PREVISTO NELL'APPOSITA DELIBERAZIONE DI INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI NOMINA CHE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA NELLA PRIMA SEDUTA DOPO LE ELEZIONI;

Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organico esecutivo di un ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi QUANDO LA NOMINA E' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE;

I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1, debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per attività compiute, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

ART. 46

Istituzione dei servizi sociali

Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione.

L'istituzione e organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

Organi dell'istituzione sono il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 114 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 53, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

Il presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'ente con gli organi comunali.

Il direttore è nominato dalla Giunta comunale, che lo sceglie tra i dirigenti della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

La commissione di discipline è composta dal Presidente o suo delegato che la presiede, dal direttore e da un dipendente estratto a sorte tra i dipendenti della istituzione. Tale estrazione avverrà ogni triennio.

I membri del Consiglio d'amministrazione NON possono essere^e totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali

La carica di Presidente è incompatibile con quella di consigliere comunale

Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri assegnati dal consiglio comunale, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.

Dopo la scadenza e fino alla elezione del nuovo Consiglio d'amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per il principio delle prorogatio e per l'ordinaria amministrazione.

ART. 47

Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali

Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:

a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai Beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;

b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;

c) approva uno schema di regolamento di contabilità;

d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.

Il Comune, con delibera del Consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d'amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.

Il Consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:

1) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'art. 42 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267 DEL 18/8/2000, salvo quando non riferibile all'istituzione stessa;

2) esercitare la vigilanza mediante ('apposito assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno annualmente al Consiglio comunale e quando si rendesse altresì necessario;

3) verificare in Giunta prima ed in Consiglio comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui al numero 2) precedente;

4) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.

L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

ART. 48

Azienda special

Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.

L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.

Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Consiglio comunale. Il Consiglio d'amministrazione rispetterà nell'elezione la composizione ed i diritti delle maggioranze e minoranze. Il direttore è nominato dal Consiglio Comunale. Il presidente è eletto nel seno del Consiglio d'amministrazione.

Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio d'amministrazione.

Il Comune, con delibera del Consiglio di amministrazione, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

ART. 49

Le altre forme di gestione dei servizi pubblici

Qualora il Comune ravvisi l'opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici, **IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DEL T.U.E.L..**

Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

- a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
- b) i Consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
- c) gli accordi di programma;
- d) l'unione dei Comuni.

Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio comunale.

Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

La convenzione deve prevedere anche l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

IL COMUNE PUÒ ANCHE COSTITUIRE CONSORZI CON ALTRI ENTI LOCALI E/O SOVRACOMUNALI PER LA GESTIONE DI UNO O PIÙ SERVIZI AI SENSI DEL T.U.E.L..

Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI TALI FORME ASSOCIATIVE È APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

Accordi di programma 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, può promuovere la conclusione di accordi di programma, in conformità alle disposizioni del T.U.E.L.

ART. 50

Accordi di programma

PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO PER LA LORO REALIZZAZIONE L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCE E REGIONI, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA, SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI D'INTERVENTO, PUÒ PROMUOVERE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA, IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DEL T.U.E.L.

~~Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali e settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più, soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programmi.~~

L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare: fonte: <http://burc.regione.campania.it>

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

ART. 51

Vigilanza e controlli

Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli istituti che ne disciplinano l'attività.

Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito alle attività svolte e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende a partecipazione comunale al tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

ART. 52

Stato Giuridico e trattamento economico

lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 53

Demanio e patrimonio

Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

ART. 54

Beni patrimoniali disponibili

I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, con l'osservanza DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA

ART. 55

Contabilità e bilancio

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e, ove nominato, a mezzo dell'assessore competente.

I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

ART. 56

Nomina, funzioni a responsabilità del revisore

L'elezione e le funzioni del revisore dei conti sono regolate dall'art. 234 DEL D.LGS. 267 DEL 18/8/2000;.

Il revisore ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico e della Giunta Comunale, se richiesti. Esercita tutte le funzioni previste dall'art. 239 DEL D.LGS. 267/2000;

ART. 57

Attività contrattuale

Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

La stipulazione dei contratti spetta al responsabile del relativo servizio e deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento che deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti

ART. 58

Controllo economico-finanziario

I funzionari sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

In conseguenza, i predetti funzionari predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

ART. 59

Controllo di gestione

La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

La Giunta comunale trasmette al consiglio comunale ed al revisore dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza cassa.

**TITOLO V
PARTECIPAZIONE**

**POPOLARE
CAPO I**

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 60

Partecipazione

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

ART. 61

Libere forme associative

Il Comune valorizza le forme associative e di cooperazione anche con il compito di concorrere alla gestione dei servizi Comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche, assistenza anziani e simili.

Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio - economico, politico e culturale della

comunità. Alle stesse possono essere erogate anche forme di incentivazione tecniche professionali ed organizzative.

Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo Statuto e l'atto costitutivo nelle forme regolamentari.

I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che viene inviata al Consiglio Comunale.

Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati possono invitare a scopo consultivo ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Il Comune consulta, anche su loro richiesta le organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

Il Regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

ART. 62

Consulte

1) Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi, per garantire l'espressione delle esigenze di particolari gruppi sociali e per favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, garantendo strumenti di collegamento tra la società civile e gli organi di governo, il Comune promuove l'istituzione di consulte tematiche.

2) Fra le diverse consulte, sarà ritenuta prioritaria l'istituzione di:

- la consulta degli anziani
- il forum giovanile;
- la consulta culturale, ricreativa sportiva, artistica e religiosa; consulta del volontariato;
- consulta delle categorie produttive; consulta delle donne.

- Consiglio comunale dei ragazzi;

3) Le consulte, nelle materie di competenze, a richiesta o di propria iniziativa:

- esprimono pareri preventivi su atti comunali;
- formulano proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
- formulano proposte per la gestione e l'uso dei servizi e dei beni comunali;
- verificano la rispondenza fra programmi e realizzazioni.

4) Il Consiglio Comunale, nella delibera istitutiva, specifica la composizione di ogni consulta, le procedure di convocazione di voto, gli atti e i provvedimenti sui quali esprimere parere.

5) La giunta nella fase di predisposizione degli atti di programmazione comunale convoca specifiche riunioni delle consulte per la definizione degli obiettivi e dei conseguenti programmi.

ART. 63

Pro Loco

1) Il Comune riconosce all'associazione pro loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di formazione dell'attività turistica e culturale.

2) La sua attività si estrinseca essenzialmente in:

- iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico e ambientale del territorio;

- iniziative rivolte ad incrementare i flussi turistici e a migliorare le condizioni generali di

soggiorno dei turisti;

- iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

-assistenza ed informazione turistica; --attività ricreative;
-coordinamento di iniziative ed attività locali.

ART. 64

L'iniziativa e le proposte popolari

Tutti i cittadini, aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei deputati, hanno facoltà di presentare istanze in forma singola o associata, petizioni e proposte in forma collettiva, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Le istanze e le petizioni sono esaminate entro giorni 60 dall'organo competente il quale procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire alla petizione, dando adeguata pubblicità ai motivi dell'archiviazione.

Le proposte per l'adozione di atti amministrativi possono essere avanzate da almeno 50 cittadini; il Sindaco, entro 60 giorni trasmette le proposte all'organo competente corredate dai pareri di Legge. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro i 30 giorni successivi.

Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni.

Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il "petitum" che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

Tutte le istanze, le proposte e petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate.

La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazione e lettere a conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

ART. 65

Diritto di iniziativa

L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli e in uno schema di deliberazione.

Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine.

Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, fornisce ai promotori della proposta l'assistenza del Comune.

ART. 66

Referendum

Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

Non possono essere indetti referendum nei casi previsti dall'art. 65, comma 2 del presente Statuto.

Si fa luogo a referendum consultivo:

qualora vi sia richiesta da parte del 20% del corpo elettorale;

qualora vi sia richiesta da parte del Consiglio Comunale espressa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento I requisiti di ammissibilità , I tempi , le

condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 15 giorni della ricezione del Comitato del referendum stesso la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 30 giorni successivi.

Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.

Il Consiglio Comunale delibera l'indizione del referendum nei 20 giorni successivi.

Il referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 90 giorni della esecutività della delibera d'indizione.

I referendum possono essere revocati o sospesi previa motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragioni d'essere o sussistono degli impedimenti temporanei.

**LE PROCEDURE DI VOTO SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO
REGOLAMENTO COMUNALE;**

All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validi espressi.

Entro venti giorni della proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

CAPO II
FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE
INFORMAZIONI E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 67

Diritto di partecipazione al procedimento

Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

Gli interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

Il Comune deve dare motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.

I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

ART. 68

Comunicazione dell'avvio del procedimento

Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, nella quale devono essere indicati:

a) l'ufficio responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

Qualora la comunicazione non risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma mediante idonee forme di pubblicità.

DIRITTO DI INFORMAZIONE

IL COMUNE GARANTISCE L'INFORMAZIONE RIGUARDANTE L'ORGANIZZAZIONE E LA SUA ATTIVITÀ, CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA SOCIALE E POLITICA, E LA REALIZZAZIONE TRAMITE IL PROPRIO SITO ISTITUZIONALE, NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE, E PER MEZZO DELLA STAMPA E ALTRI STRUMENTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI MASSA.

IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO INFORMATICO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO. IL COLLEGAMENTO ALL'ALBO È PRESENTE NELLA PRIMA PAGINA DEL SITO INTERNET DEL COMUNE IN UNO SPAZIO IDONEO A CONSENTIRNE LA MASSIMA ACCESSIBILITÀ.

IL COMUNE PROMUOVE LA COMUNICAZIONE CON I CITTADINI ATTRAVERSO I PIÙ IDONEI STRUMENTI DI INFORMAZIONE, ANCHE DIGITALI E ATTRAVERSO IL WEB, FORNENDO OGNI NOTIZIA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DELL'ENTE E INDIRIZZANDO I CITTADINI PRESSO I COMPETENTI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ESSENDO DISPONIBILE A RICEVERE EVENTUALI RECLAMI E SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

Publicità degli atti e trasparenza amministrativa

Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o della Giunta, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

VANNO PUBBLICATI SULLA PAGINA DELLA TRASPARENZA DEL SITO ISTITUZIONALE, ED ACCESSIBILI A TUTTI, LO STATUTO COMUNALE E I REGOLAMENTI COMUNALI;

LA MATERIA DELLA PUBBLICITÀ E DELLA TRASPARENZA DEGLI ATTI COMUNALI È, COMUNQUE DISCIPLINATA DAL PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ CHE VIENE APPROVATO ED AGGIORNATO ANNUALMENTE QUALE ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE;

ART. 70

Diritto di accesso

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici Comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Per ogni settore, servizio e unità operative ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'Amministrazione - mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi - conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.

L'amministrazione costituirà, altresì, apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

Il Comune garantisce - mediante il regolamento - ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

La consultazione degli atti deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dall'apposito regolamento.

Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti

pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in generale.
L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia. Fonte: <http://burc.regione.campania.it>

**TITOLO V
DIFENSORE CIVICO**

Art. 71

D.L. n° 2

disposto la
attribuite ,

La legge 23/12/2009 n° 191 come modificato dall'art. 1 comma 1 quarter del
Del 25/1/2010 , convertito con modificazione nella legge 42 del 26/3/2010 ha
soppressione del difensore civico comunale le cui funzioni possono essere

mediante stipula
di

apposite convenzione, al difensore civico della Provincia ;

**TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA**

ART. 76
Statuto

Lo Statuto E' LA MANIFESTAZIONE CONCRETA DELLA AUTONOMIA CHE LA
LEGGE RICONOSCE AI COMUNI, contiene le norme fondamentali dell'ordinamento
comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutivita, sono
sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità

ART. 77

Regolamenti.

Il Comune emana regolamenti:

- 1) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
- 2) in tutte le altre materie di competenza comunale. I regolamenti incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia é limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche il nuovo regolamento regola l'intera materia gia disciplinata dal regolamento anteriore.

Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

ART. 78

Procedimento di formazione dei regolamenti

L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta comunale, a ciascun consigliere ed ai cittadini, nelle forme previste dalla Legge e dal presente Statuto.

I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.

a), del D.LGS. 267 DEL 18/8/2000 fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

ART. 79

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, NEL D.LGS. 267 DEL 18/8/2000, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 80

Ordinanze

Il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

Il Sindaco o chi legalmente lo sostituisce emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 50 DEL D.LGS. 267 DEL 18/8/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 81

Le norme delle finanze e della contabilità

Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

ART. 82

Il controllo

Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato DAL D.LGS. 267 DEL 18/8/2000, O DA SPECIFICA NORMATIVA NAZIONALE;

ART. 83

La deliberazione dello Statuto

Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Lo Statuto dopo l'approvazione è INVIATO ALLA REGIONE CAMPANIA PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità., ED È PUBBLICATO NELLA PAGINA DELLA TRASPARENZA DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DOVE RESTERÀ FINO ALLA APPROVAZIONE DI MODIFICHE O DI ALTRO TESTO;

ART. 84

Revisione e modifiche dello Statuto

Le deliberazioni di revisione o modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del D.L.VO 267 DEL 18/8/2000;,, purché siano trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica o integrazione.

Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non é

precedente, e accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statute, che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

ART. 85

Entrata in vigore e norme transitorie

Lo Statute entra in vigore il trentesimo giorno successive alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Sino all'entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del D.LGSS. 267 DEL 18/8/2000 in quanto con esse compatibili.

Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statute. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto STESSO

